

Allegato A alla delibera n. 78/23/CONS

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE LICENZE PER
SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI
GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE
1982, N. 890) E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
(ARTICOLO 201 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285)**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
 - c) “decreto legislativo”: il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, recante “Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio” come modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2008/6/CE;
 - d) “Regolamento generale”: il regolamento per il rilascio dei titoli abilitativi (licenze individuali e autorizzazioni generali) per l’offerta al pubblico di servizi postali approvato con la delibera n. 129/15/CONS;
 - e) “Disciplinare”: il provvedimento adottato dal Ministero che disciplina le procedure per il rilascio della licenza individuale speciale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza;
 - f) “Direttiva generale”: la direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori dei servizi postali delle carte dei servizi adottata dall’Autorità con delibera n. 413/14/CONS del 29 luglio 2014;
 - g) “licenza individuale speciale”: il titolo rilasciato dal Ministero, ai sensi

dell'articolo 5 del decreto legislativo, che abilita il soggetto interessato ad offrire il servizio di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse ai sensi della legge 20 novembre 1982 n. 890 nonché delle violazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) “operatore capogruppo”: l'operatore postale che, in modo continuativo e stabile, svolge il servizio postale attraverso un'organizzazione strutturata unitariamente con altri operatori postali (ciascuno di essi dotato di licenza ai sensi del Regolamento generale), che si realizza mediante un contratto registrato di rete, di affiliazione o modelli contrattuali equivalenti e caratterizzata da un unico segno distintivo;

i) “invii registrati”: invii di corrispondenza accettata e sottoscritta dal destinatario;

j) “invii certificati”: invii di corrispondenza tracciata temporalmente e geograficamente dall'accettazione fino al recapito;

k) “notificazione degli atti giudiziari”: l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, degli atti giudiziari e comunicazioni connesse di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890;

l) “notificazione delle violazioni del codice della strada”: l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo, delle violazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

m) “notificazione degli atti amministrativi impositivi”: l'attività di notificazione, a mezzo del servizio postale, degli atti amministrativi diversi da quelli di cui alle lettere k) e l).

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo e a quelle contenute nel regolamento generale.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i requisiti per il rilascio delle licenze individuali speciali e gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse per l'attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi, qualora l'Amministrazione competente decida anche per tale ultima tipologia di atti di avvalersi del servizio di notificazione a mezzo posta, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo, le modalità dei controlli presso le sedi di attività ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida nonché di sospensione e di revoca della licenza individuale speciale, nel rispetto del principio di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e

trasparenza.

Articolo 3

Ambito di applicazione e tipologie di licenze

1. L'attività di notificazione di cui all'articolo 2 è subordinata al rilascio della licenza individuale speciale.
2. La licenza individuale speciale può avere ad oggetto:
 - a) l'abilitazione a svolgere l'attività di notificazione degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere k), l) e m) del presente regolamento (Licenza individuale speciale di tipo A per svolgere l'attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi);
 - b) l'abilitazione a svolgere la sola attività di notificazione degli atti di cui all'art. 1, comma 1, lettere l) e m) (Licenza individuale speciale di tipo B per svolgere l'attività di notificazione delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi).
3. All'atto della presentazione della domanda per il rilascio della licenza, il soggetto richiedente è tenuto ad indicare l'ambito territoriale nel quale intende esercitare il servizio.
4. Il rilascio della licenza individuale speciale è richiesto per svolgere anche una sola delle fasi in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, si articola il servizio postale per svolgere l'attività di notificazione di cui all'articolo 2.
5. Nel caso in cui un soggetto, già dotato di licenza individuale speciale alla data di entrata in vigore del presente testo, intenda estendere l'ambito geografico del suddetto titolo, dovrà darne comunicazione al Ministero indicando la regione (o le regioni) oggetto di estensione.

Articolo 4

Modalità di rilascio della licenza individuale speciale

1. La domanda per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 3 è presentata al Ministero in base all'apposito modello previsto dal Disciplinare nel rispetto delle disposizioni del regolamento.
2. Il Ministero provvede al rilascio del suddetto titolo con le modalità previste e nei termini indicati dal Disciplinare.

CAPO II REQUISITI ED OBBLIGHI

Articolo 5

Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale

1. La licenza individuale speciale è rilasciata ai soggetti che sono in possesso dei requisiti e non versano nelle situazioni ostative di cui, rispettivamente, al comma 1 e ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del regolamento generale.
2. Il soggetto richiedente può essere anche l'operatore capogruppo come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, del presente Regolamento.
3. L'operatore capogruppo è, a tutti gli effetti, titolare e responsabile unico della fornitura del servizio in base alla licenza, in particolare, ai fini del rispetto delle norme, legislative e regolamentari, applicabili al servizio oggetto di licenza, anche per le operazioni, attività e fasi del servizio svolte dagli operatori aggregati nell'ambito della organizzazione unitaria utilizzando i medesimi segni distintivi.
4. L'aggregazione di più operatori postali rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) è dimostrata da accordi idonei a garantire la sussistenza dei seguenti elementi:
 - a) l'individuazione nell'operatore capogruppo dell'unico centro di imputazione di rapporti giuridici e di qualsiasi forma di responsabilità per l'esecuzione del servizio;
 - b) il potere dell'operatore capogruppo di esercitare in ogni momento un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di ogni operatore postale che agisce nell'ambito dell'organizzazione unitaria nonché di impartire direttive vincolanti e atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie delle singole imprese, incluse le scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali;
 - c) il carattere continuativo e stabile dell'organizzazione unitaria composta da più operatori postali muniti di licenza individuale;
 - d) l'utilizzo nello svolgimento del servizio dei medesimi segni distintivi, di una piattaforma software unica per l'intera rete, delle medesime modalità di tracciatura dei flussi e delle modalità di fatturazione.
5. L'operatore capogruppo al momento della presentazione della domanda indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale rilasciata ai sensi del regolamento generale, che compongono l'organizzazione unitaria e presenta idonea documentazione contrattuale per comprovare quanto richiesto dal comma 4.
6. L'operatore capogruppo dimostra il possesso dei requisiti, nelle forme previste dal regolamento, anche con riferimento agli operatori postali che compongono l'organizzazione unitaria.

7. Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve:
- a) essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;
 - b) fornire, con riferimento all'attività di notifica per la quale chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, del regolamento generale e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio.
8. Fermo restando il possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 4, del regolamento generale, ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento, i soggetti richiedenti dimostrano il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di affidabilità, professionalità, onorabilità di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 5 bis

Garanzie a tutela dell'unitarietà del processo di notificazione in ipotesi di partecipazione a procedimenti di gara

1. Ai fini della partecipazione a procedure di gara, l'organizzazione unitaria può essere assicurata, altresì, da raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). Nell'ambito dei suddetti raggruppamenti, solo i soggetti che effettivamente svolgono servizi di notificazione a mezzo posta devono essere dotati di licenza individuale speciale. Inoltre, nell'atto di costituzione del raggruppamento (o in appositi patti parasociali) deve essere espressamente attribuito all'impresa mandataria del raggruppamento un potere di indirizzo e di controllo nei confronti delle imprese che compongono il raggruppamento stesso relativamente alle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con previsione delle relative responsabilità. In particolare, oltre alla responsabilità solidale di tutte le imprese associate per inadempimento delle prestazioni eseguite, opera, a carico della mandataria, anche la responsabilità per omesso esercizio dei poteri direttivi e di controllo.
2. Nel caso di aggiudicazione di procedure di gara, il titolare della licenza individuale speciale, mediante conferimento di mandato speciale con rappresentanza da parte della Stazione Appaltante (SA) o attraverso altro atto formale (ad es. delega, incarico o convenzione), può provvedere alla ripostalizzazione tramite la rete del fornitore del servizio universale (FSU) - in nome e per conto della SA - dell'eventuale quota residuale di invii che ecceda l'ambito territoriale di copertura della propria rete, inclusi gli atti da notificare all'estero.

Articolo 6

Requisiti di affidabilità

1. Ai fini del rilascio della licenza individuale speciale di cui all'articolo 3, comma 2, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti di affidabilità mediante la produzione di bilanci depositati nel registro delle imprese ovvero la dichiarazione ex d.P.R. 445/2000, quest'ultima esclusivamente per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese, concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in € 1.000.000,00, se l'ambito geografico dichiarato all'atto della presentazione della domanda è nazionale oppure è superiore a 10 regioni (da 11 a 20), in € 500.000,00 se l'ambito geografico dichiarato all'atto della presentazione della domanda è compreso tra 4 e 10 regioni, in € 200.000,00 se l'ambito geografico dichiarato all'atto della presentazione della domanda è inferiore o pari a 3 regioni.

2. Al momento della presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente presenta, altresì, una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:

a) l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

3. Ai fini del rilascio delle licenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera b), il richiedente, con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta, dimostra, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, mediante produzione di apposita documentazione il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalità multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi

della specifica normativa tecnica.

Articolo 7

Requisiti di professionalità

1. L'effettiva esperienza nell'attività di notificazione è dimostrata dal richiedente attraverso la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti:
 - a) l'attività svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% nel biennio;
 - b) ovvero, l'attività svolta attraverso messi notificatori, comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio; per attestazioni qualificate si intendono quelle relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilità e, più in generale, grandi utenti.

Articolo 8

Requisiti di onorabilità

1. Ai fini della sussistenza dei requisiti di onorabilità, i richiedenti dichiarano di:
 - a) non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;
 - b) non aver subito, nel triennio anteriore alla data della domanda, l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - d) non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;
 - e) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - f) non essere stato e di non essere sottoposto a misure di prevenzione personale

o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 c.p.;

- g) essere in regola con la normativa antimafia;
- h) essere in regola, con il pagamento, ove dovuti, dei contributi:
 - i. alle spese di funzionamento dell'Autorità;
 - ii. al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo;
 - iii. alle spese per l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo.

2. Il richiedente fornisce apposita documentazione attestante l'adozione di una struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 9

Obblighi in materia di personale dipendente

1. Ferma restando l'osservanza degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale stabiliti all'articolo 6 del regolamento generale, i titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi di carattere generale:

- a) sottoscrivere esclusivamente contratti di lavoro subordinato per l'assunzione del personale addetto alle fasi di accettazione e di recapito del servizio di notificazione a mezzo posta;
- b) impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti nell'allegato 1, in relazione all'ambito geografico dichiarato all'atto di richiesta della licenza;
- c) frequenza di un corso di formazione della durata complessiva di 20 ore per gli addetti all'accettazione e al recapito e di 15 ore per gli addetti ai *corner*, di cui metà di teoria (eventualmente anche con modalità a distanza) e metà di attività pratiche in affiancamento, con prova di esame finale;
- d) nel caso in cui un soggetto, già dotato di licenza individuale speciale alla data di entrata in vigore del presente testo, intenda estendere l'ambito geografico del suddetto titolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, il numero degli addetti (riportati nell'Allegato 1) che l'impresa dovrà assicurare per il nuovo perimetro territoriale sono quelli previsti per il primo anno di attività, relativamente al nuovo ambito territoriale oggetto di estensione.

2. Il programma e i contenuti dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità di svolgimento degli esami finali sono conformi alle linee guida elaborate dal Ministero della giustizia.

Articolo 10

Obblighi in materia di qualità del servizio

1. I titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi in materia di qualità del servizio e a tutela dell'utente:

- a) predisporre e pubblicare la carta dei servizi relativa alle notificazioni di atti giudiziari e notificazione delle violazioni del codice in conformità alla Direttiva generale e ai successivi provvedimenti adottati in materia e assicurare il rispetto della delibera n. 184/13/CONS;
- b) rispettare gli obiettivi di qualità definiti nell'allegato 2;
- c) garantire la sicurezza nella gestione dei dati assicurando un livello di sicurezza dei dati adeguato al rischio mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- d) effettuare le lavorazioni degli invii postali all'interno di locali e strutture aziendali dedicati alle attività postali; l'accettazione degli atti e il ritiro degli invii inesitati potrà avvenire in un apposito spazio delimitato (anche "corner") nel rispetto delle disposizioni previste in un apposito manuale operativo presentato al momento del rilascio della licenza e conforme alle indicazioni contenute nell'allegato 3;
- e) realizzare, entro e non oltre il termine di tre anni dal rilascio della licenza, il piano, presentato all'atto della domanda, per la gestione digitale del procedimento di notificazione;
- f) garantire la piena tracciabilità del singolo invio dal momento della sua accettazione fino al momento della sua consegna al destinatario, inclusi i passaggi interni del processo di lavorazione e dare attuazione agli articoli 6, comma 1, e 8, comma 7, della legge n. 890 del 1982, in materia, rispettivamente, di trasmissione telematica dell'avviso di ricevimento e di ritiro digitale dell'atto non recapitato;
- g) depositare al momento della presentazione della domanda e realizzare, entro e non oltre il termine di tre anni dal rilascio della licenza, un programma per l'associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati al fine di comporre un unico "fascicolo elettronico";
- h) per il ritiro della corrispondenza inesitata, realizzare e gestire, sotto la

propria diretta supervisione e responsabilità, un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli atti ineditati al destinatario; ovvero richiedere l'accesso ai punti di giacenza del FSU di cui all'art. 4 della delibera n. 171/22/CONS dell'Autorità, limitatamente agli atti amministrativi inviati tramite il servizio di raccomandata. Il richiedente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati 4 e 5, allega alla domanda per il rilascio della licenza l'elenco dei predetti punti o la precisa descrizione delle modalità alternative e delle garanzie fornite in ordine alle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità adeguate alla natura del servizio.

2. Per l'invio dell'atto da notificare, per gli avvisi di ricevimento e per le altre comunicazioni relative al procedimento di notificazione, sono utilizzate speciali buste e moduli, di colore verde, recanti il logo e la denominazione dell'operatore postale capogruppo incaricato di svolgere il servizio, conformi alle specifiche tecniche definite dall'Autorità sentito il Ministero della giustizia.

Articolo 11

Procedura di diffida, sospensione e revoca della licenza speciale

1. L'Autorità propone al Ministero di disporre:
 - a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni quando il licenziatario, nell'arco temporale di tre anni, violi per tre volte gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), e dall'articolo 10, comma 1, lettere e) e g);
 - b) la revoca della licenza quando le tre violazioni commesse nel triennio riguardino specificamente gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) e dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), f), e h).
2. Le violazioni di cui al comma 1 danno luogo a sospensione o revoca della licenza individuale quando risultino accertate con provvedimento sanzionatorio ovvero con atto di contestazione qualora il trasgressore si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).
3. L'Autorità, accertata nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi da parte del medesimo licenziatario, chiede al Ministero di diffidare il licenziatario dal violare nuovamente gli obblighi di cui agli articoli 9 e 10, ammonendolo che un'ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione o della revoca della licenza.
4. Il Ministero, ricevuta la proposta dell'Autorità di cui al comma 1, avvia il

procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il termine per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Articolo 12

Decadenza

1. L'Autorità, qualora rilevi, nell'esercizio della propria attività, il venir meno dei requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale indicati agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento, propone al Ministero di disporre la decadenza dal titolo abilitativo.

2. Il Ministero, ricevuta la proposta dell'Autorità di cui al comma 1 o a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti, di cui all'articolo 14, comma 1, avvia il procedimento di decadenza nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il termine per l'adozione del provvedimento di decadenza è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Articolo 13

Contributi

1. Al titolare di licenza individuale speciale si applicano le previsioni in materia di contributi di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento generale.

Articolo 14

Controlli

1. Il Ministero verifica periodicamente la permanenza dei requisiti posseduti dai titolari di licenza individuale speciale al momento della presentazione della domanda.
2. L'Autorità controlla periodicamente il rispetto degli obblighi imposti ai titolari di licenza individuale speciale.
3. I controlli e le verifiche sull'assolvimento degli obblighi sono eseguiti dall'Autorità secondo le modalità previste dalla delibera n. 220/08/CONS, e successive modifiche, che disciplina le procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità.
4. Nello svolgimento dell'attività ispettiva di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità può anche avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza e della Polizia postale e delle comunicazioni, secondo convenzioni all'uopo previste.

Articolo 15

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di notificazione a mezzo del servizio postale, senza aver conseguito la prescritta licenza individuale speciale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 21, commi 4 e 5, del decreto legislativo.
2. La violazione degli obblighi previsti nel presente Regolamento è punita con sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo.
3. Ai titolari di licenza individuale speciale si applicano le previsioni di cui all'articolo 21, commi *7-bis* e *7-ter*, del decreto legislativo.

Articolo 16

Norme transitorie

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già titolari delle licenze individuali speciali si adeguano alle disposizioni ivi riportate e ne danno comunicazione all'Autorità entro sei mesi e possono richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 6, comma 1, lett. *a*) dell'Allegato A alla delibera n. 77/18/CONS.